



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

.....

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA E L' ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE E DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**Modificato ed integrato in disposto del comma 53, art. 37, D.L. 4.07.2006, n. 223,
convertito con modifiche in L. 4.08.2006, n. 248, e della L. 27.12.2006, n. 296**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23
del 24.3.2003**

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 22
del 24.4.2007. -**

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2 - Campo di applicazione, Limiti, Esclusioni

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 3 - Statuto del contribuente
- Articolo 4 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari
- Articolo 5 - Pubblicità ed informazione dei provvedimenti comunali
- Articolo 6 - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione
- Articolo 7 - Diritto d' interpellò

CAPO II

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

- Articolo 8 - Funzionario responsabile
- Articolo 9 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 10 - Procedura di accertamento dei tributi comunali
- Articolo 11 - Tutela della buona fede
- Articolo 12 - Violazioni formali
- Articolo 13 - Autotutela

CAPO III

NORME SANZIONATORIE

- Articolo 14 - Violazioni e sanzioni
- Articolo 15 - Ravvedimento operoso

CAPO IV

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

- Articolo 16 - Oggetto
- Articolo 17 - Compensazione d' ufficio

- Articolo 18 - Compensazione verticale e orizzontale
- Articolo 19 - Limiti alla compensazione

CAPO V

RATEIZZAZIONI, INTERESSI MORATORI, SPESE DI NOTIFICA

- Articolo 20 - Rateizzazione su attività di accertamento
- Articolo 21 - Misura degli interessi moratori
- Articolo 22 - Spese di notifica

CAPO VI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 23 - Principi generali
- Articolo 24 - Ambito ed effetti dell' adesione
- Articolo 25 - Responsabile del procedimento
- Articolo 26 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune
- Articolo 27 - Svolgimento del contraddittorio
- Articolo 28 - Attivazione della produzione su iniziativa del contribuente
- Articolo 29 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 30 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 31 - Effetti della definizione

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 32 - Oggetto e definizioni
- Articolo 33 - Materie riservate alla legge
- Articolo 34 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Articolo 35 - Pertinenze
- Articolo 36 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili

CAPO II

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RISCOSSIONE

- Articolo 37 - Dichiarazioni di possesso immobili, variazioni o cessazioni
- Articolo 38 - Versamenti
- Articolo 39 - Riscossione

CAPO III

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RIMBORSI, COMPENSI INCENTIVANTI

- Articolo 40 - Attività di accertamento
- Articolo 41 - Rimborsi
- Articolo 42 - Versamenti presso comune competente
- Articolo 43 - Potenziamento degli Uffici. Compensi incentivanti

CAPO IV

NORME SANZIONATORIE

- Articolo 44 - Sanzioni amministrative

CAPO V

NORME PARTICOLARI

- Articolo 45 - Differimento per decesso del proprietario
- Articolo 46 - Eredi del contribuente
- Articolo 47 - Eredità giacente
- Articolo 48 - Dichiarazioni e versamenti in caso di fallimento o liquidazione coatta Amministrativa
- Articolo 49 - Norme transitorie. Accertamento anni pregressi.
- Articolo 50 - Rinvio

PARTE QUARTA

ENTRATE NON TRIBUTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 51 - Funzionario responsabile
- Articolo 52 - Accertamento delle entrate non tributarie

PARTE QUINTA

NORME FINALI

CAPO I

DISCIPLINA FINALE

- Articolo 53 - Entrata in vigore
- Articolo 54 - Pubblicità del regolamento
- Articolo 55 - Casi non previsti
- Articolo 56 - Norme di rinvio dinamico

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

- 1) Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Arbus e viene adottato in relazione al combinato disposto dell' art. 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 e dell' art. 50 della L. 27 Dicembre 1997, n. 449
- 2) Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l' attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2 - Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni

- 1) Il presente regolamento disciplina, in via generale, l' accertamento di tutte le entrate del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dalla L. n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.P.R. n. 43/88 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. n. 218/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dai DD.LLgs. nn. 471, 472 e 473/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs 267/2000;
 - **dalla L. 292/2006** e di ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2) Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell' apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell' entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
- 3) Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 3 - Statuto del contribuente

1) Nell' ambito dei principi generali dettati dalla L. 27 Luglio 2002, n. 212, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune di Arbus, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
- Diritto d' interpello.

ART. 4 - Chiarezza e certezza sulle norme regolamentari.

- 1) Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l' obiettivo della certezza nell' applicazione delle disposizioni adottate;
- 2) Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto d' interpello secondo la disciplina di cui al successivo art. 7 del presente regolamento;

ART. 5 - Pubblicità ed informazione dei provvedimenti comunali.

- 1) Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale delle entrate, nei modi seguenti:
 - Apertura di sportello informativo per almeno tre giorni alla settimana secondo gli orari di apertura degli uffici comunali;
 - Attivazione di informazione con lo sportello telefonico;
 - Predisposizione sportello telematico;
 - Affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - Distribuzione di materiale informativo quando ciò realizzi una migliore conoscenza della semplificazione degli adempimenti per i cittadini;
- 2) Le informazioni ai cittadini riguardano anche gli obblighi tributari e gli eventuali regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, con rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
- 3) Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l' esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro dieci giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell' art. 7 in materia di interpello.

ART. 6 - Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

- 1) I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio di collaborazione e della buona fede.

ART. 7 - Diritto d' interpello

- 1) I contribuenti possono presentare al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce, delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.
- 2) L' interpello si propone attraverso l' invio di istanza circostanziata all' ufficio competente alla gestione dei tributi locali, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l' 'interpretazione normativa suggerita.
- 3) La presentazione dell' istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 4) Il termine per la risposta è di centoventi giorni ed il parere motivato deve essere notificato al contribuente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 5) La risposta del responsabile del tributo competente vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell' istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine dei centoventi giorni, si intende che l' amministrazione concordi con l' interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
- 6) Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità della risposta, è nullo.
- 7) Limitatamente alla questione oggetto dell' istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall' amministrazione oltre i centoventi giorni.
- 8) Il mutamento di parere causato dall' evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al contribuente e può consentire l' esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
- 9) Il funzionario responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L' invio della richiesta sospende il decorso dei termini sino all' avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO II

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

ART. 8 - Funzionario responsabile

- 1) L' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al Funzionario responsabile di ogni tributo, designato dal Sindaco.
- 2) Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento;
 - sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso tributario se non affidato a consulente esterno.

ART. 9 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

- 1) **L' attività di accertamento** delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
- 2) **I provvedimenti di accertamento** sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
- 3) Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo del messo comunale oppure a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10 - Procedura di accertamento dei tributi comunali

- 1) Prima di iniziare la procedura il Funzionario responsabile dovrà verificare la fondatezza dei dati in possesso dell' Ufficio ai fini di attivare la procedura di accertamento dei tributi comunali.
- 2) Il Funzionario responsabile, a conoscenza documentata di una violazione da parte di un contribuente, attiva il procedimento con la notifica all' interessato di un atto che deve contenere:
 - i fatti attribuiti al trasgressore;
 - gli elementi probatori che convalidano l' iniziativa;
 - le norme violate ed applicate
 - i criteri che l' Ufficio ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni con le indicazioni del minimo e del massimo, ove previsti, per ogni singola violazione contestata.
- 3) Nei termini dei successivi 60 gg. dalla notifica di cui al periodo precedente, il destinatario del provvedimento o anche di un solo soggetto cointeressato nel caso di più comproprietari, può definire la controversia in via agevolata. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni relative all' omesso o ritardato pagamento.
- 4) Nel caso non intenda avvalersi di tale facoltà, l' interessato può presentare uno scritto difensivo all' Ente accertatore ovvero presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
- 5) A seguito dell' istanza difensiva, il Funzionario responsabile, con

motivazione scritta da tenere agli atti, nel caso di rilievi fondati mossi dall'interessato, determina l' annullamento totale o parziale dell' iniziale contestazione. Tale provvedimento va notificato per lettera ordinaria all' interessato nel caso di accoglimento parziale, indicando l' opportunità di poter accedere, su queste basi, alla definizione della controversia in via agevolata.

- 6) Nel caso venga confermato l' iniziale addebito, il Funzionario responsabile emetterà il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, avverso al quale il trasgressore potrà adire presso la Commissione Tributaria Provinciale.
- 7) Il Funzionario responsabile può procedere all' irrogazione immediata quando la responsabilità per dolo o colpa del trasgressore sia basata su elementi certi o quando l' autore della violazione e il contribuente coincidano.

ART. 11 - Tutela della buona fede

- 1) Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificati.

ART. 12 - Violazioni formali

- 1) Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all' esercizio dell' attività di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

ART. 13 - Autotutela

- 1) Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all' esercizio di autotutela, procedendo:
 - all' annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, infondati o errati;
 - alla revoca dei provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto e/o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2) I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
- 3) In pendenza di giudizio, l' annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione, con l' ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora tale verifica emerga l' inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell' interesse del Comune ad attivarsi mediante l' autotutela, può annullare, in tutto o nella parte contestata, il provvedimento, comunicando al contribuente e al Sindaco per la eventuale

desistenza del contenzioso, nonché all' organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all' annullamento in presenza di palesi illegittimità dell' atto, quando vi sia:

- errore di persona o di soggetto passivo;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto impositivo;
 - doppia imposizione;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 4) Non è consentito l' annullamento o la revoca d' ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
- 5) Qualora l' importo complessivo del tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell' annullamento o della agevolazione superi € 5000.000, l' annullamento o la riforma dell' atto sono sottoposti al preventivo parere della giunta comunale.
- 6) Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell' atto che appaia illegittimo o infondato.

CAPO III

NORME SANZIONATORIE

ART. 14 - Violazioni e sanzioni

- 1) Alle violazioni di norme tributarie si applicano le disposizioni dettate dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni e del presente regolamento, in quanto e se compatibili.

ART. 15 - Ravvedimento operoso

- 1) L' individuazione e la definizione della fattispecie del ravvedimento operoso restano disciplinate dall' art. 13 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni.

CAPO IV

COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

ART. 16 - Oggetto

- 1) E' ammessa la compensazione nell' ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

ART. 17 - Compensazione d' ufficio

- 1) Nel caso in cui, nel corso dell' attivit  di accertamento, si verifichi il diritto al rimborso e nel contempo si accerti l' esistenza di un debito d' imposta per periodi diversi del medesimo tributo, l' ufficio pu  procedere alla compensazione di tali somme, avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
- 2) La compensazione d' ufficio pu  effettuarsi indistintamente per somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

ART. 18 - Compensazione verticale ed orizzontale

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, pu  detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento dello stesso tributo o di altri tributi comunali, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purch  non sia intervenuta decadenza al diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si avvale della facolt  di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalit  e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l' esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d' imposta e per tributo;
 - l' affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o l' indicazione della domanda in cui sono state esposte;
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza pu  essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne pu  essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l' esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

ART. 19 - Limiti alla compensazione

- 1) La compensazione non   ammessa nell' ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

CAPO V

RATEIZZAZIONI, INTERESSI MORATORI, SPESE DI NOTIFICA

ART. 20 - Rateizzazioni su attivit  di accertamento

- 1) Il Funzionario responsabile pu , eccezionalmente, per somme dovute in base ad attivit  di accertamento notificati nello stesso anno solare, di valore unitario o complessivo superiore o uguale ad € 1.500,00, su richiesta motivata del soggetto

passivo, che versa in condizioni economiche disagiate, concedere la rateizzazione del pagamento. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ente impositore entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

- 2) Il disagio economico dovrà essere suffragato dal contribuente mediante idonea documentazione attestata anche dai Servizi Sociali.
- 3) L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere determinata fino ad un massimo di dieci rate mensili anticipate. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
- 4) Sulle rate dovute non sono calcolati ulteriori interessi, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, e saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 21 - Misura degli interessi moratori

- 1) **In disposto dell'art. 1, comma 165 della L. 296/06, la misura annua degli interessi è determinata al tasso di interesse legale, incrementato di altri 3 punti in percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e spettano, nella stessa misura, al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.**

ART. 22 - Spese di notifica

- 1) Per l'attività di accertamento o nel caso in cui si rendesse necessaria la messa in mora, le spese di notifica fatte a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sono poste a carico del contribuente o debitore.

CAPO VI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 23 - Principi generali

- 1) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
- 2) E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

ART. 24 - Ambito ed effetti dell'adesione

- 1) L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che

si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l' obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

- 2) L' atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né integrabile o modificabile da parte dell' ufficio e non esplica effetti ai fini dell' applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
- 3) La definizione conseguente all' accertamento con adesione comporta l' applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

ART. 25 - Responsabile del procedimento

- 1) La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile dell' ufficio preposto alla funzione di accertamento del tributo o suo delegato.

ART. 26 - Attivazione della procedura su iniziativa del Comune

- 1) Il procedimento può essere attivato , di norma, dall' Ufficio competente con un invito a comparire, quando vi siano situazioni che rendano opportuna l' instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad avviso di accertamento formato ma prima della notifica, per definire l' accertamento con adesione, a mezzo lettera raccomandata contenente:
 - il giorno, l' ora ed il luogo dell' incontro;
 - il nominativo del responsabile del procedimento;
 - il periodo o i periodi d' imposta suscettibili di definizione;
 - gli atti, i dati e le notizie rilevanti ai fini dell' accertamento in possesso del comune.
- 2) In caso di mancata comparizione del contribuente, comunque non sanzionabile, il Funzionario responsabile procede a notificare l' avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha facoltà di inoltrare l' istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

ART. 27 - Svolgimento del contraddittorio

- 1) Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell' adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall' atto di accertamento con adesione.

ART. 28 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall' invito di cui all' art. 26, può formulare, anteriormente all' impugnazione dell' atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla

data di presentazione dell' istanza. L' impugnazione dell' atto preclude la possibilità di richiedere l' accertamento con adesione ovvero, se l' istanza è stata già presentata, comporta rinuncia alla stessa.

- 2) Entro 15 giorni dalla ricezione dell' istanza di definizione, l' Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l' invito a comparire.
- 3) La mancata comparizione non giustificata del contribuente nel giorno indicato con l' invito, comporta rinuncia alla definizione dell' accertamento con adesione.
- 4) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell' invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data e per non più di una volta.
- 5) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell' eventuale mancata comparizione dell' interessato e dell' esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario responsabile.

ART. 29 - Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio, ove l' accertamento venga concordato con il contribuente, l' ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile o suo delegato.
- 2) Nell' atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 30 - Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione di perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell' atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell' atto stesso.
- 2) Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all' ufficio la quietanza dell' avvenuto pagamento. L' ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l' esemplare dell' atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 3) Relativamente alla Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, si provvede alla riscossione tramite ruolo, l' ufficio procede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall' atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
- 4) Le somme dovute, se superiori ad € 3.000,00, possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente per un massimo di otto rate bimestrali e di

pari importo, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 1.

- 5) Nel caso in cui al comma precedente e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione.
- 6) Nel caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - dovrà corrispondere gli interessi nella misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
- 7) Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

ART. 31 - Effetti della definizione

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 4) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal perfezionamento della definizione.

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32 - Oggetto e definizioni

- 1) L'imposta comunale sugli immobili è applicata sulla base del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che di ogni altra disposizione di legge vigente inerente l'imposta.

- 2) Il presente regolamento disciplina la gestione dell' Imposta Comunale sugli immobili del Comune di Arbus per quanto attribuito dalla legge alla potestà regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione e si conformano ai principi dello statuto dell' Ente ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia
- 3) L' attività degli uffici comunali preposti alla gestione dell' I.C.I. è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità
- 4) Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:
 - I.C.I.: l' Imposta comunale sugli immobili;
 - Decreto 504/92: il D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto n. 446/97: il D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446.

ART. 33 - Materie riservate alla legge

- 1) L'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, l'individuazione dei soggetti passivi d' imposta, la fissazione dell' aliquota massima applicabile, restano disciplinate dal Capo I del Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 34 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

- 1) La base imponibile dell' area fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell' anno di imposizione, determinata secondo il disposto del comma 5, art. 5, del Decreto Legislativo 504/92. Al fine di limitare l' insorgenza del contenzioso, il Comune, previo specifico provvedimento del Responsabile del Servizio Uffici Tecnici, competente alle valutazioni estimative delle aree edificabili, determina per zone omogenee i valori relativi, anche con delibera della giunta comunale da adottarsi entro e non oltre la data del 31 Marzo di ogni anno. Allo scopo, può essere costituita una conferenza di servizi con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi funzionari delle Direzioni Tributi e Territorio ed eventuali esperti esterni.
- 2) La deliberazione sarà pubblicata all' albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
- 3) Deve essere altresì assicurata altra ulteriore forma di informazione e pubblicità ai provvedimenti estimativi e / o deliberativi secondo il disposto dell' art. 5, comma 1 del presente regolamento.
- 4) Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un' area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui all' art. 2, lettera b) del D. Lgs. 504/92, o, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, lo comunica al proprietario con modalità idonee a garantirne l' effettiva conoscenza, tenuto conto, peraltro, degli indici di fabbricabilità fondiaria con riferimento al primo anno d' imposizione.

ART. 35 - Pertinenze

- 1) Ai sensi dell' art. 59 comma 1, lett. d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i garage, i box, i posti macchina coperti e sCoperti che costituiscono pertinenze di un abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in Catasto nelle categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano a un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari confinanti o posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite massimo di due unità immobiliari e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell' immobile che costituisce abitazione principale.
- 2) La detrazione d' imposta è unica per l' abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l' unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell' imposta dovuta per l' abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell' imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale.
- 3) Ai fini dell' applicazione delle suddette agevolazioni , restano escluse le pertinenze distintamente iscritte in catasto, che risultano locate.

ART. 36 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili

- 1) Ai sensi dell' art. 8, comma 1, D. Lgs. come sostituito dall' art. 3, comma 55 della L. n. 662/96, l' imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.
- 2) L' inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 3) L' inagibilità o inabitabilità è accertata dall' ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo d' imposta, che allega idonea documentazione alla comunicazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l' inagibilità o inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968, n. 15, con successiva verifica e accertamento tecnico da parte dell' Amministrazione. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l' anno d' imposta al quale la stessa fa riferimento.
- 4) Sono considerate inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all' uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto d' imposta sono identificate nelle sotto riportate fattispecie:
 - Cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o murature perimetrali) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale;
 - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta a evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l' inagibilità e l' inabitabilità;

- Assenza di fornitura di acqua potabile.
- 5) Non si considerano inadatti all' uso a cui sono destinati gli immobili non abitabili a seguito di interventi edilizi temporanei e limitati nel tempo di risanamento o ristrutturazione degli stessi
 - 6) Per le modifiche intervenute sull' immobile, come stabilito dall' art. 10, comma 4 del D. Lgs. 504/92, è obbligatoria la presentazione della **dichiarazione I.C.I.** relativa all' anno d' imposta.

CAPO II

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RISCOSSIONE

ART. 37 - Dichiarazioni di possesso immobili, variazioni o cessazioni.

- 1) **A partire dal 1 Gennaio 2007 viene soppresso l' obbligo della presentazione della comunicazione di variazione da parte dei soggetti passivi. Dalla stessa data del 1 Gennaio 2007 e fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell' Agenzia del Territorio, viene reintrodotta l' obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I., di cui all' art. 10, comma 4, del D. L.gs. 30 Dicembre 1992, n. 504**
- 2) **Restano comunque fermi gli obblighi della presentazione della dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell' Imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall' art. 3 bis del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico e negli adempimenti previsti in materia di riduzione d' imposta;**

ART. 38 - Versamenti

- 1) I soggetti passivi di cui all' art. 3 devono effettuare il versamento dell' imposta con le modalità ed i termini stabiliti dall' art. 10 del D. Lgs n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Ai sensi dell' art. 59, primo comma, lettera i) del D. Lgs. n. 446/97, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, per la parte corrispondente alle relative quote di possesso, purché tempestivi e corrispondenti all' imposta dovuta al comune per l' immobile oggetto d' imposizione.
- 3) In regime di comunione legale o comproprietà di diritto comune fra i coniugi, il versamento tempestivamente effettuato da uno dei coniugi, anche per conto dell' altro coniuge, non costituisce irregolarità formale se l' ammontare dell' importo assolve interamente il debito d' imposta relativo all' anno solare di competenza.
- 4) Per gli immobili soggetti a procedure concorsuali, si applicano le disposizioni di cui all' art. 10, comma 6, del D. Lgs 504/92.

ART. 39 - Riscossioni

La riscossione avverrà nelle forme di legge previste ed in particolare per il tramite dell' Agente di Riscossione, competente per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di Arbus.

CAPO III

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RIMBORSI, COMPENSI INCENTIVANTI

ART. 40 - Attività di accertamento

- 1) **Per l' attività di accertamento sulle violazioni I.C.I. dal 1 Gennaio 2007, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d' ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere notificati entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;**
- 2) **Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' Ufficio dovranno essere formati tenendo conto del dispositivo del comma 162, art. 1, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;**
- 3) **Ai sensi dell' art. 1 del D.P.R. 16 Aprile 1999, n. 129, non si fa luogo a recupero dell' imposta con relative sanzioni ed interessi, derivanti da attività di accertamento, qualora l' ammontare dovuto al Comune per ciascun credito e per ogni anno di riferimento non superi l' importo complessivo di € 15,00**
- 4) **Oltre all' agente concessionario del servizio di riscossione e alle altre forme previste, i versamenti I.C.I. a seguito di attività di accertamento predisposto dal Servizio Tributi, possono essere effettuati dai contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune. Le presenti modalità di pagamento del tributo non possono comportare alcun onere per il contribuente, ad eccezione dei diritti spettanti al servizio postale secondo le norme vigenti.**
- 5) **E' riservata al Comune la facoltà di affidare al concessionario del servizio di riscossione il recupero coattivo del tributo mediante ruolo, sulla base di rapporto convenzionale stipulato in conformità alle disposizioni di legge.**

ART. 41 - Rimborsi

- 1) **Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato**

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Qualora il diritto alla restituzione dipenda dall' esito di un procedimento contenzioso, la data di decorrenza del termine decadenziale per la richiesta di rimborso è quella del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il rimborso.

- 2) L' istanza di rimborso deve essere corredata da copie delle quietanze di versamento e delle visure catastali.
- 3) Non si fa luogo a rimborso qualora la somma dovuta in restituzione non sia superiore ad **€. 15,00**comprensiva di imposta e relativi interessi.

ART. 42 - Versamenti presso Comune incompetente

- 1) In caso di versamenti effettuati presso il Comune di Arbus, anziché in altro comune, per l' anno d' imposta 1994 e seguenti, si provvederà a trasferire all' amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi, previa redazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio, di unità immobiliari, o in caso di possesso, di regolare effettuazione dei versamenti d' imposta dovuti e previa verifica da parte degli uffici di quanto dichiarato.

ART. 43 - Potenziamento degli uffici . Compensi incentivanti.

- 1) Ai fini del potenziamento degli Uffici Tributarî del Comune, ai sensi dell' art. 3, comma 57 della Legge 662/96 e dell' art. 59, comma 5 , lettera p) del D. Lgs. 446/97, si attribuiscono compensi incentivanti all' intero personale addetto in corrispondenza della efficace ed economica realizzazione dei programmi e del recupero dell' evasione, in misura percentuale fino ad un massimo del 15 % delle riscossioni, da determinarsi annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di proposta del funzionario responsabile.
- 2) Per riscossioni si intendono le somme riscosse a seguito degli avvisi di accertamento per evasioni e/o elusioni tributarie.

CAPO IV

NORME SANZIONATORIE

ART. 44 - Sanzioni amministrative

- 1) **Per l' omesso, parziale o ritardato versamento, sia applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 13 del D. Lgs. 471/97**
- 2) **Per l' omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni come previste dall' art. 14 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504**
- 3) Non sono dovute sanzioni ed interessi per i casi di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 74, Legge 21 Novembre 2000, n. 342.

- 4) L' obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi ai sensi dell' art. 8 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472.

CAPO V

NORME PARTICOLARI

ART. 45 - Differimento per decesso del proprietario

- 1) In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell' art. 10 del D. Lgs. 504/92, il versamento dell' I.C.I. da parte degli eredi può essere eseguito, per quanto concerne gli immobili posseduti dal defunto e in misura proporzionale al possesso avuto, entro sei mesi dalla data di decesso.

ART. 46 - Eredi del contribuente

- 1) In conformità con quanto previsto per le imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni dovute ai fini dell' imposta sugli immobili il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
La notifica degli atti intestati può essere fatta agli eredi impersonalmente e collettivamente nell' ultima residenza dello stesso ed è efficace nei confronti dei medesimi eredi.

ART. 47 - Eredità giacente

- 1) Il curatore dell' eredità giacente è tenuto ad assolvere agli obblighi inerenti i pagamenti dell' I.C.I., nei limiti dell' attivo ereditario, entro il 31 Dicembre dell' anno successivo a quello in cui si è aperta la successione, ovvero è stato nominato; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell' erede, detti obblighi dovranno essere assunti da quest' ultimo.
- 2) Qualora il curatore dell' eredità giacente, per l' assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditari, il tributo è versato entro tre mesi dall' incasso del prezzo di vendita.
- 3) Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di nascituro.

ART. 48 - Dichiarazioni e versamenti in caso di fallimento o liquidazione coatta Amministrativa

- 1) Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il soggetto passivo d' imposta entro il 31 Dicembre dell' anno successivo a quello in cui si è verificato tale evento deve presentare la **dichiarazione** di variazione al Comune con la perdita della disponibilità degli immobili posseduti; contemporaneamente, anche il curatore fallimentare o il liquidatore incaricato dal tribunale deve presentare, in qualità di denunciante, la **dichiarazione**, riportando il codice fiscale del fallito, con la disponibilità di tali immobili in capo al fallimento o alla liquidazione coatta.

- 2) I versamenti relativi alle obbligazioni sorte nel periodo in cui si protrae il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa devono essere effettuati dal curatore o dal liquidatore indicando sul bollettino il nominativo e il codice fiscale o la partita Iva del soggetto passivo o in liquidazione. L' imposta è dovuta per ciascun anno di possesso durante il quale si protrae il procedimento ed è prelevata sul prezzo ricavato dalla vendita.
- 3) **I versamenti relativi ai singoli anni d' imposta, effettuati tramite distinti bollettini, devono avvenire entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.**

ART. 49 - Norme transitorie. Accertamenti anni pregressi.

- 1) **Per l' attività di accertamento degli anni d' imposta pregressi dal 1 Gennaio 2002 al 31 Dicembre 2006, nei casi di violazione per l' omessa o tardiva comunicazione, nonché per l' omesso o parziale o tardivo versamento, dovrà essere applicato il regime sanzionatorio specificatamente previsto nei regolamenti vigenti in tali periodi.**

ART. 50 - Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nella Parte Terza del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE QUARTA

ENTRATE NON TRIBUTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51 - Funzionario Responsabile

- 1) L' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al Responsabile del Servizio designato dal Sindaco.
- 2) Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l' entrata fa riferimento;
 - del rispetto del presente regolamento.
- 3) Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva ed al contenzioso se non affidato a consulente esterno.

ART. 52 - Accertamento delle entrate tributarie

- 1) Le entrate non tributarie sono da considerare accertate quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell' esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare:
 - Il debitore (persona fisica giuridica);
 - L' ammontare del credito;
 - La scadenza per il pagamento.
- 2) Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

PARTE QUINTA

NORME FINALI

CAPO I

DISCIPLINA

ART. 53 - Entrata in vigore

- 1) Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento entrano in vigore dal giorno **1 Gennaio 2007**. Il regolamento è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 54 - Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 55 - Casi non previsti

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - Le leggi nazionali e regionali;
 - Lo statuto comunale;
 - I regolamenti comunali.

ART. 56 - Norme di rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.